



**DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA**  
**Servizio Provveditorato e Magazzini Comunali**

**Copertura Assicurativa RCT/RCO**  
**CAPITOLATO TECNICO**

## MASSIMALI ASSICURATI

### R.C.T.

Euro 6.000.000,00	per ogni sinistro con il limite di
Euro 6.000.000,00	per ogni persona
Euro 6.000.000,00	per danni a cose .

### R.C. PRESTATORI Di LAVORO

Euro 5.000.000,00	per ogni sinistro con il limite di
Euro 5.000.000,00	per ogni prestatore di lavoro

## CALCOLO DEL PREMIO

Il calcolo del premio anticipato viene così determinato:

<b>Retribuzioni Annuе Lorde preventive</b>
<b>€ 390.000.000,00</b>
Tasso Annuo <u>promille</u>
7,71418

<b>Premio Annuo</b> imponibile	Premio annuo lordo
<b>3.008.530,20</b>	<b>3.677.928,16</b>

Successivamente alla data di scadenza di ciascun periodo di assicurazione si procederà al calcolo del premio di regolazione come indicato all'Art. 7 Regolazione del premio.

## CLAUSOLE SPECIALI

### ESCLUSIONE DANNI PER GARANZIA RCT/O

Ad integrazione di quanto disposto nelle C.G.A., relativamente alle fattispecie di danni esclusi dalle presente polizza, l'assicurazione non è comunque operante - per nessuna delle garanzie prestate - per i danni di qualunque natura derivanti de amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne' per i danni da campi elettromagnetici.

### ESCLUSIONE DANNI DA GUERRA, TERRORISMO E SABOTAGGIO

Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile:

1. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
2. i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di , atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
3. i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che, agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o intimorire la popolazione o una sua parte.

## DEFINIZIONI

nel testo che segue si intendono

per Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto nella polizza seguente: <ol style="list-style-type: none"><li>1. il Comune di Napoli;</li><li>2. Gli Amministratori, i rappresentanti istituzionali, il Segretario comunale ed i dipendenti tutti nonché i soggetti che partecipano e qualunque titolo alle attività svolte dall'Assicurato.</li></ol>
per Contraente:	l'Ente che stipula il contratto di assicurazione.
per Società:	la Società Assicuratrice.
per Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
per indennizzo	la somma dovuta dalla Compagnia di assicurazione quale forma di risarcimento in caso di sinistro.
per Sinistro:	il verificarsi dell' evento dannoso per il quale è prevista l'assicurazione,
per Cose:	sia gli oggetti materiali che gli animali
per Scoperto:	percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
per Franchigia:	parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
per Rischio;	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata al Comune per la responsabilità civile derivante dall'esercizio e dal funzionamento dei pubblici servizi e da tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ope legis, in qualsiasi forma e luogo — con estensione dei seguenti percorsi: Cripta Neapolitana (percorso di circa 100 mt. Pavimentato con antico basolato, con ingresso su via Grotta vecchia a Fuorigrotta) —Grotta Seiano (percorso che va dall'ingresso su Via Coroglio della Grotta di Seiano — ca. 770 mt. All'area dei teatri ca. 400 mt. Per complessivi ca. 1170 mt.) sia direttamente che in qualità di committente con esclusione di quelle esercitate dalle ASL, dalle Aziende Municipalizzate, dalle Aziende speciali, "Società", per Azione a prevalente capitale pubblico e Consorzi intercomunali.

A titolo esemplificativo e non limitativo vengono qui di seguito riportate alcune delle attività e competenze dell'Ente assicurato:

1. proprietà, gestione ed uso del patrimonio, degli impianti e delle attrezzature di ogni genere;
2. servizi di vigilanza, di igiene sanitaria; consultori, farmacie, opere assistenziali quali Comitati, patronati, Assistenza sociale, Enti sportivi e/o culturali e simili, Annonari Mortuari, Anagrafe e Polizia Urbana;
3. proprietà e manutenzione di piante, alberi, giardini, parchi pubblici, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassiti;
4. proprietà e/o conduzione di fabbricati ed impianti fissi destinati a pubblici servizi e non, nonché tutto quanto inerente alla attività comunale, comprese tutte le iniziative intraprese dai Consigli di quartiere;
5. proprietà e manutenzione di strade, piazze, lavori e opere pubbliche in genere;

Si intendono comprese tutte le attività e/o competenze esplicate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto.

La garanzia comprende l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche;
- convenzioni con associazioni volontaristiche;
- obiettori di coscienza in servizio civile;
- borsisti, stagisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- appartenenti ad associazioni di volontariato compreso prestazioni medico sanitarie, lavoratori impiegati nei progetti socialmente utili e lavoratori c.d. interinali

## ATTIVITA' COMPLEMENTARI

L'oggetto dell'assicurazione è integrato da quanto segue e garantisce la Responsabilità civile derivante al Comune per i rischi conseguenti a:

- Esposizioni in genere: organizzazione, partecipazione ed esposizione di fiere, mostre, sagre, convegni, riunioni, mercati e qualsiasi altra manifestazione in luogo chiuso o aperto compresi i rischi derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands; restano comunque esclusi i danni derivanti dall'uso di animali, veicoli . e/o natanti a motore, aeromobili nonché fuochi pirotecnici.
- Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni: proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni anche a scopo elettorale, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.
- Mense e/o bar: proprietà e/o gestione di mense, spacci e di bar internamente alle proprie strutture e all'esterno in caso di manifestazioni autorizzate; è altresì compresa la responsabilità per danni corporali, anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al comune nella qualità di committente dei servizi.
- Scuole, asili e asili nido: proprietà e gestione di asili e scuole di ogni ordine e grado compresi i corsi di istruzione professionale per la parte di responsabilità riguardante l'Amministrazione comunale.
- Pubblica illuminazione e segnaletica stradale: proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione.
- Attività di volontariato, turistiche e ricreative: organizzazione di attività di volontariato, di attività turistiche e/o ricreative compresi soggiorni marini, termali e montani a favore di terzi o di dipendenti e loro familiari.
- Parchi pubblici: proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e simili) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.
- Impianti sportivi: proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché corsi di avviamento allo sport, in caso di impianti in concessione rimane la sola responsabilità da proprietà.
- Canili e case di animali: proprietà di cani e animali in genere; proprietà e gestione di canili, case di animali in genere e servizio accalappiacani.
- Servizio di vigilanza : anche effettuato con guardiani armati e con cani.
- Distributori automatici e bevande e simili: proprietà e gestione, nell'ambito del Comune, di distributori automatici di bevande e simili.
- Trasporto e consegna merci :effettuazione di trasporto e consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico,
- Trasporti meccanici non a motore: proprietà e uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere quali biciclette, tricicli e furgoncini.
- Squadre antincendio: attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Comune ove si verifica l'esistenza del servizio.
- Servizio di infermeria: attività di infermeria e pronto soccorso compresa la responsabilità civile del personale medico e paramedico.

Magazzini uffici e depositi: esercizio uffici e depositi, purché inerenti all'attività istituzionale del Comune.

- Officine e autocarrozzerie: esercizio di officine e autocarrozzerie per le riparazioni inerenti l'attività istituzionale.
- Organizzazione e partecipazione a convegni e congressi: visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente, nonché corsi di formazione simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto. Resta comunque esclusa la responsabilità civile per danni provocati da fuochi d'artificio, Sono altresì esclusi i danni agli arredi,
- Nettezza urbana: l'esercizio diretto o in caso di appalto, totale o parziale, a terzi la responsabilità da committenza del Servizio di Nettezza urbana compreso carico e scarico di immondizie e/o rifiuti di genere; la proprietà e la gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta differenziata e/o rifiuti in genere, l'attività di disinfezione e/o disinfestazione.

Si precisa che tali elenchi hanno carattere esemplificativo ma non esaustivo

### **Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.)

Tuttavia l'omissione, l'inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante del rischio, sia all'atto della sottoscrizione della polizza sia durante il periodo di efficacia della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali dichiarazioni non siano frutto di dolo.

### **Art. 2. Altre assicurazioni**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia di assicurazione le altre eventuali assicurazioni che i singoli o l'Ente stesso avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Compagnie. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare tuttavia avviso a tutti gli eventuali assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 3. Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto mediante appendici di polizza numerate progressivamente e sottoscritte sia dal legale rappresentante della Compagnia di Assicurazione o suo procuratore autorizzato sia dal Dirigente competente secondo la normativa vigente all'atto della sottoscrizione; in caso contrario qualsiasi modifica sarà ritenuta nulla.

### **Art. 4 Variazioni del rischio**

E' espressamente convenuto che eventuali aggravamenti di rischio non modificheranno la validità della presente garanzia e non comporteranno diritto di recesso.

In caso di riduzione del rischio assicurativo (ricomprendendosi in tale fattispecie anche l'eventuale futura sottrazione di taluni beni dalla copertura assicurativa), le parti concorderanno la riduzione proporzionale del premio in ragione delle sopravvenute modifiche.



#### **Art. 5. Durata del contratto, pagamento del premio e facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro**

La durata del presente contratto, viene stabilita in mesi 5 (cinque) a partire dalle ore 24:00 del giorno 31/07/09 e termina alle ore 24.00 del 31/12/2009.

Il pagamento del premio di perfezionamento del contratto avverrà nei 60 giorni successivi alla data di effetto del medesimo.

In deroga a quanto previsto all'art. 1901 c.c. si conviene che le rate successive alla prima dovranno essere versate entro 60° giorno dalle suddette scadenze.

Trascorsi tali termini, salvo accordi diversi tra le parti, la garanzia resterà sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento.

E' data facoltà ad entrambe le parti (Assicurato e Società) di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo con un preavviso mediante lettera raccomandata di almeno 90 giorni.

In caso di recesso da parte della Società, questa sarà tenuta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, al rimborso della parte di premio imponibile relativo al periodo non goduto di copertura assicurativa. A decorrere dal 2° anno è facoltà dell'Assicurato recedere dal contratto con preavviso di almeno 90 giorni mediante lettera raccomandata.

#### **Art. 6. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni che la Società dovrà inviare al Contraente, riguardanti la presente Polizza, dovranno essere inviate al Provveditore pro-tempore, salvo diversa comunicazione che sarà inviata al Contraente per iscritto dalla Società.

#### **Art. 7. Regolazione del premio**

Il premio della presente Polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde complessive annue, erogate al personale dipendente o ad esso assimilato ai fini assicurativi del Comune di Napoli, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato quindi in via provvisoria in rapporto ad un preventivo mercedi di euro 390.000.000,00 (trecentonovantamiloni/00) annue ed è regolato alla fine di ciascuna annualità assicurativa, secondo le variazioni intervenute sul sopracitato preventivo mercedi che si intende quale unico elemento variabile.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia di assicurazione i dati degli elementi variabili e cioè l'ammontare totale delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti siano essi iscritti INAIL che non iscritti INAIL.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione alla Compagnia.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il Pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo ai quale si riferisce la mancata regolazione.

La Compagnia ha diritto ad effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 8. Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

#### **Art. 9. Estensione territoriale**

La presente polizza è valida in tutti i Paesi Europei; limitatamente ai danni che avvengono in occasione di viaggi o trasferimenti effettuati dagli Amministratori, dai dipendenti o dai dirigenti per attività connesse alla propria funzione la presente copertura assicurativa è estesa ai danni avvenuti in tutti i Paesi del mondo,

#### **Art. 10 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 11 Qualifica dei Terzi**

Sono considerati terzi gli Amministratori e i loro familiari, quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.

#### **Art. 12. Coassicurazione e delega di contratti**

L'assicurazione può essere ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Ciascuna di esse è tenuta alla presentazione in proporzione della rispettiva quota esclusa ogni responsabilità solidale,

La Società aggiudicataria, all'uopo Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra indicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso e alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della società aggiudicataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola le conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalla Coassicuratrice della esazione di premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici a resistere in giudizio sia giudiziale che penale, civile o amministrativo nonché alla liquidazione integrale del danno.

Le società Coassicuratrici devono possedere gli stessi requisiti previsti dal bando per la partecipazione alla gara.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del C.C. essendo tutte le imprese responsabili in solido.

#### **Art. 13. Foro competente**

In caso di controversia giudiziale il Foro Competente è quello di Napoli,

#### **Art 14. Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di assicurazione o in caso di gestione tramite Agenzia a quest'ultima, a parziale deroga dell'Art. 1913 CC, entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare, nei termini di cui sopra soltanto i sinistri:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di a surroga ai sensi del D.P.R. 1124 del 30/06/1965.

#### **Art. 15 Gestione dei sinistri**

La Società Delegataria inoltre si impegna ad inviare al Contraente entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre assicurativo l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito, la tipologia, gli eventuali importi liquidati e riservati con indicazione della data di accadimento del sinistro, la data di pagamento e il nominativo della controparte.

La società delegataria si impegna ad inviare tali dati sia in forma cartacea, magnetica e ottica.

In caso di mancata ricezione di tali dati, il Contraente invierà formale comunicazione alla Società inerenti l'invio di tali dati e la Società è obbligata all'invio entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Nel caso di mancato invio successivo alla scadenza del 10 giorno verrà comminata una penale di Euro 2.000,00 per ogni mese o frazione di ritardo che verranno defalcati dal versamento della rata di premio successivo.

#### **Art. 16. Gestione delle vertenze dei danni/spese legali**

La Società nella gestione delle vertenze dovrà promuovere tutte le attività tendenti a tenere indenne l'Assicurato dalle responsabilità sullo stesso gravanti, se comprese nella copertura assicurativa, a prescindere da eventuali eccezioni di carattere personale.

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

#### **Art.17. Rivalsa al diritto di rivalsa**

La Compagnia rinuncia a quanto previsto dall'art. 1916 del c.c. in materia di rivalsa verso i dipendenti e/o amministratori dell'Assicurato nei solcasi di colpa grave, per somme che la stessa abbia liquidato per sinistri.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

### **ART. 18 Oggetto dell'assicurazione**

#### **Assicurazione della responsabilità civile verso terzi**

La compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

#### **Assicurazione della responsabilità civile verso i dipendenti e personale ad esso assimilato ai fini assicurativi**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interesse, spese) quale civilmente responsabile.

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art 13 del D.Lgs del 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o a questi equiparati o da lavoratori parasubordinati purché assicurati ai sensi dei predetti S.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati D.P.R 30 Giugno 1965 n. 1124.

#### **Lavoro interinale**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danno subito da "prestatori di lavoro temporaneo", che prestano la loro attività in base ad un contratto di lavoro temporaneo come disciplinato nel rispetto della legge n. 196 del 12/06/1997 (e succ. mod. ed integrazioni)

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.0 valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n. 196 del 12/06/84

**Malattie professionali**: La garanzia della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute ai sensi di legge al momento del sinistro e/o della magistratura consentanea passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante tempo dell'assicurazione.

il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Sono esclusi dalla garanzia la ricaduta di malattia professionale già indennizzata o indennizzabile in precedenza, e le malattie professionali che si manifestano dopo dodici mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di scadenza della garanzia assicurativa.

#### **Art.19 Novero dei terzi**

Si prende atto tra le Parti che:

- a) quanto l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso; quando l'Assicurato è il Comune non sono considerati terzi esclusivamente i Prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazione, interpretazioni, nonché il legale rappresentante dell'Ente, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Quindi i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano un danno mentre non sono in servizio.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

#### **Art. 20. Rischi esclusi dall'assicurazione:**

L' Assicurazione R,C.T, non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art.20.10 "Committenza auto";
- b) da impiego di veicolo a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/c che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) da furto salvo quanto espressamente previsto in polizza;
- d) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- e) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o pose in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti 5Liccessivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali su considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quanto la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico. Tali esclusioni non avranno valore per tutto quanto diversamente previsto espressamente in polizza.

- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissioni e fusioni nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
- h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto dall'art. 20.5 "Inquinamento accidentale";
- i) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte dall'asbesto e da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto e/o amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO.  
provocati da campi elettromagnetici La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) derivanti da encefalopatia spongiforme (BSE) La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) derivanti da mobbing. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) provocati da OGM. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
- n) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché verificatisi in occasione di atti di guerra, vandalici, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari ed invasioni;
- o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali e agricole, o di servizi.

#### **Art. 21. Estensioni di garanzia**

Senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche, relativamente alle attività oggetto della presente "Polizza", per i rischi di seguito elencati e con l'intesa che qualora i lavori fossero affidati a terzi, le seguenti coperture saranno valide per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei lavori stessi.

#### **Art. 22.1 Responsabilità civile personale dell'Ente:**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale degli Amministratori, dei Dirigenti e dei dipendenti del Comune per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, ivi compreso il Segretario generale, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 3016/65 n. 1124 limitatamente alle lesioni corporali (escluse malattie professionali)dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per lo RCO.

La Compagnia rinuncia alla rivalsa nei loro confronti; è fatto obbligo ai soggetti assicurati di comunicare, in caso di sinistro, l'esistenza di altre polizze per la copertura dei rischi professionali stipulate con altre Compagnie di Assicurazione.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la RC personale derivante ai dipendenti con funzioni di responsabile della sicurezza ai sensi d'ella L. 626/94.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

#### **Art. 22.2 Responsabilità Civile verso dipendenti non INAIL:**

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, di dipendenti del Comune non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del Dpr 30/06/55 n. 1'124 e Rico. mod. e integra:.. Per lesioni corporali (escluse malattie professionali da essi subite in occasione di lavoro o di servizio).

#### **Art. 22.3 Rimozione dei veicoli:**

Premesso che l'Assicurato può svolgere il servizio di rimozione dei veicoli in divieto di sosta, la Garanzia comprende danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'assicurato in apposite aree.

La garanzia è operante nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo di € 103.291,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

Per tale garanzia è operante una franchigia di € 100,00 a sinistro.

#### **Art. 22.4 Committenza Lavori e Servizi:**

Premesso che l'assicurato può cedere in appalto parte dei lavori e dei servizi descritti in Polizza si conviene che l'Assicurazione comprende la responsabilità civile in qualità di committente esclusa comunque la responsabilità delle singole imprese appaltatrici.

La garanzia è prestata quindi anche per la violazione delle disposizioni di cui al D.L. 626/94 e D.L.494/96 e loro successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 22.5 inquinamento accidentale:**

La garanzia si estende anche ai danni conseguenti alla contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente e disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale all'assicuratore di impianti;

tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di € 2.582,00 e con il massimo risarcimento di € 516.456,00 per sinistro e per anno assicurativo.

L'assicurazione comprende altresì entro il massimo del 10% del limite di risarcimento della presente estensione, le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare la conseguenza di un sinistro risarcibile a termini di Polizza con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso.

#### **Art. 22.6 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica:**

La garanzia comprende la R.C. derivante dal Comune per i danni conseguenti al mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione delle incolumità di Terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori rientranti nelle competenze istituzionali del Comune.

#### **Art. 22.7 Parcheggio:**

La garanzia è estesa alla R.C. per danni ai veicoli in consegna o in custodia al Comune con esclusione dei danni da furto ed incendio, e delle cose in esse contenute.

#### **Art. 22.8 Proprietà dei mezzi circolanti:**

La garanzia è estesa alla R.C. derivante dalla proprietà ed uso di autoscale, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi, mezzi meccanici e di impianti in genere nessuno escluso, escluso il rischio della circolazione disciplinata dalla L. 990/69 se tali mezzi sono soggetti ad assicurazione obbligatoria.

#### **Art. 22.9 Committenza Auto:**

L'assicurazione si estende alla responsabilità derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto dell'assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate sui veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

#### **Art. 22.10 Manutenzione stradale:**

La garanzia comprende i danni a persone e cose e/o animali derivanti da mancata od insufficiente manutenzione stradale. Tale garanzia viene prestata con una franchigia a carico del Contraente di Euro \_\_\_\_\_ per sinistro e nei limiti di un massimale annuo di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

#### **Art. 22.11 Fognature:**

Premesso che le fognature sono di proprietà e in gestione al Comune di Napoli, la garanzia assicurativa è estesa alla Responsabilità Civile derivante al Comune dalla proprietà e dalla gestione di tutti gli impianti. Per i danni da spargimento di liquami di fogna sono compresi solamente quelli derivanti da rottura accidentale degli impianti e delle condutture.

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di 45.000,00 per ogni sinistro e nei limiti di un massimale di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. 22.12 Fabbricati:**

l'assicurazione copre la R.C. derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso:

- a) dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti;
- b) degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli, servocomandati;
- c) la garanzia comprende i rischi attinenti alle antenne televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura;
- d) copre altresì la R.C. derivante dalla esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione o eseguiti in economia direttamente dal Comune ovvero affidati a terzi, ed in tale ipotesi, responsabile nella qualità di committente. La garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio e da rigurgito di fogna. E viceversa operante ai danni da spargimento di acqua derivante da rottura accidentale di tubazioni e condutture.
- e) La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo e 800.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.



**Art. 22.13 Danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei:**

la garanzia comprende i danni a cavi, alle condutture ed agli impianti sotterranei; ed è prestata con lo scoperto del 20% è con un limite di Copertura fino a € 154.937,00 per sinistro e € 516.456,00 per anno assicurativo.

**Art. 22.14 Danni a mezzi sotto carico a scarico:**

sono scoperti dalla garanzia i danni arrecati a mezzi di trasporto sottocarico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate; sono esclusi i danni ai natanti conseguenti al mancato uso.

Sono inoltre compresi in garanzia i danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc. stabilmente installati su mezzi di proprietà in locazione o uso all'Ente.

**Art. 22.15 Danni da cedimento o franamento dei terreno:**

l'assicurazione comprende i danni a cose dovute a cedimento, franamento e assestamento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro e comunque con il massimo di Euro unmilionecinquecentomila per anno assicurativo.

**Art. 22.16 Danni a seguito di scavi e reinterri:**

la garanzia comprende i danni a cose conseguenti a lavori di scavo, anche dopo il reinterro fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabile ad un improvviso cedimento del terreno.

La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento danni di € 51.645,00 per sinistro e € 258.228,00 per anno assicurativo.

**Art. 22.17 Danni da neve:**

la garanzia comprende i danni a terzi o cose degli stessi causati da ghiaccio o neve caduta dai tetti o non rimossa dalla pubblica via.

**Art. 22.18 Danni a cose in consegna-custodia:**

la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o in custodia dell'assicurato e dei suoi dipendenti anche derivanti da movimentazione, carico, scarico di tali cose, nonché alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a seguito di provvedimenti di Polizia Urbana o dell'Autorità di P.S. o dell'Autorità Giudiziaria.

Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori.

La presente estensione di garanzia si intende prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 51.645,00 per anno assicurativo.

**Art. 22.19 Progetti socialmente utili:**

premesso che il Comune rientra tra gli enti destinatari a promuovere progetti socialmente utili impiegando i lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5) dell'art 1) D.L. 7/4/1995 n° 105 (e successive modifiche e integrazioni) per i quali non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante alla Contraente per:

- danni subiti da tali persone nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.

-la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone.

Inoltre l'assicurazione copre la responsabilità personale di tali persone relativamente a fatti derivanti dall'espletamento del loro incarico per conto del Comune.

**Art. 22.20 Assistenza e cura agli anziani, invalidi, malati e/o bisognosi, minori:**

le garanzie si estendono alla responsabilità civile derivante al contraente, a termini di legge, per l'esercizio dell'assistenza domiciliare a favore degli anziani, invalidi, portatori di handicap, minori, che viene prestata con proprio personale dipendente o attraverso l'opera di collaboratori anche convenzionati.

Rientra pure nella garanzia assicurativa l'opera di Assistente Sociale che svolge l'attività specifica compreso l'accompagnamento di assistiti presso uffici, per l'assistenza presso ambulatori per visite mediche e per disbrigo pratiche in genere.

**Art. 22.21 Lavoratori occasionali e gruppi di volontariato:**

Si conviene che per tutte le persone, non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie tutte di polizza valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e gli Amministratori;
- b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

**Art. 22.22 Somministrazione di cibi:**

La responsabilità civile derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici; dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi; dalla gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture dell'Ente, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.

**Art. 22.23 Attività promozionali:**

La responsabilità civile derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori. L'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.

Si prende inoltre atto che la Società rinuncia ad esprimere l'azione di rivalsa, di cui all'art. 1916 del c.c., nei confronti di terzi espositori e dell'Ente organizzatore.

**Art. 22.24 Prove di esami per l'assunzione di personale:**

Premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

**Art. 23 Gestione di "franchigie":**

La società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 120 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione. Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 90 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 24 Massimali e franchigie**

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

- relativamente alla copertura prestata per la Responsabilità Civile verso terzi

Massimale per sinistro	€ 6.000.000,00 (seimilioni)
Con il limite per danni a persone	€ 6.000.000,00 (seimilioni)
Con il limite a danni a cose	€ 6.000.000,00 (seimilioni)

relativamente alla copertura prestata per la Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.)

Massimale per sinistro	€ 5.000.000,00 (cinquemilioni)
Con il limite per persona	€ 5.000.000,00 (cinquemilioni)

#### **Massimo risarcimento**

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia R.C.T., si precisa inoltre che, i limiti annui previsti per i singoli articoli devono intendersi al netto delle franchigie.

## **Franchigia**

Ferme le franchigie previste per ciascuna garanzia, la presente polizza è prestata con una franchigia fissa e assoluta di €\_\_\_\_\_ per ciascun sinistro che rimarrà a carico dell'Assicurato.

Qualora all'interno del presente contratto siano previste garanzie con "franchigia" a carico del contraente superiori ad €\_\_\_\_\_ si applicherà la sola franchigia di importo più elevato.

Tale franchigia assoluta non è operante per la garanzia di cui all'art. 22.3 (rimozione veicoli) per la quale è operante una franchigia di € 100,00 a sinistro.

## **ALTRE NORME**

1. Il servizio avrà una durata di mesi 5(cinque) dalle ore 24:00 del 31/07/2009 alle ore 24:00 del 31/12/2009.
2. Nel corso dell'esecuzione del contratto, qualora entrambe le parti contrattuali siano concordi, sono ammissibili estensioni dei servizi assicurativi prestati, in ragione di quei "Servizi complementari" non compresi nel contratto iniziale ma successivamente divenuti necessari, previa idonea procedura di negoziazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 comma V lettera a) del D.Lgs. 163/2006.
3. Tutte le polizze cesseranno alla loro naturale scadenza senza obbligo di preventiva esplicita disdetta.  
L'Azienda si riserva la possibilità di affidare la ripetizione del servizio, per un ulteriore analogo periodo, alla Compagnia di assicurazione aggiudicataria, previa intesa di entrambe le parti e secondo negoziazione ai sensi e per gli effetti d 'articolo 57 comma V lettera b) del D. Lgs. 163/2006.